

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3421

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2005

—————

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81,
recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a
società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge - di cui si chiede la conversione - ha l'obiettivo di rimuovere condizioni e limiti imposti a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o da sue amministrazioni pubbliche (qualora tali soggetti acquisiscano direttamente o indirettamente partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas) introdotti dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301.

L'urgenza dell'intervento normativo si fonda essenzialmente su due motivi.

In primo luogo, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, sollecitandolo ripetutamente ad adeguare il proprio ordinamento interno alla disciplina comunitaria:

- in data 9 luglio 2003, la Commissione ha emesso parere motivato nei confronti dello Stato italiano;

- con ricorso notificato il 4 maggio 2004, la Commissione ha convenuto lo Stato italiano dinanzi alla Corte di giustizia;

- nelle proprie conclusioni del 3 marzo 2005, l'Avvocato generale ha chiesto la condanna dell'Italia.

La Commissione afferma che le norme del decreto-legge violano l'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali.

In secondo luogo, l'applicazione dei limiti ai diritti di voto nelle partecipazioni è in alcuni casi di ostacolo nei confronti delle prospettive di collaborazione con Governi degli Stati membri dell'Unione europea e delle iniziative di imprese italiane con imprese europee nel settore dell'energia elettrica e del gas.

Tale circostanza può pertanto indurre ricadute negative sulle opportunità di apertura

dei mercati e sulla stessa sicurezza degli approvvigionamenti nazionali. In particolare, i limiti di partecipazione esistenti impedirebbero la positiva conclusione di accordi di collaborazione tra i Governi italiano e francese e la definizione di accordi e di iniziative di imprese e istituti finanziari italiani, finalizzati a partecipazioni con società come *Electricité de France* e *Gaz de France*.

La rimozione del limite al diritto di voto e dei vincoli relativi all'esercizio di diritto di acquisto o sottoscrizione a termine o differita ha valore generale e nell'accluso decreto-legge è condizionata al verificarsi di due presupposti:

- l'esistenza di un'intesa tra Governo italiano e Governo dello Stato membro controparte;

- l'esistenza di un progetto di quotazione del soggetto interessato su mercati finanziari regolamentati.

Con queste premesse, il citato decreto-legge n. 192 del 2001 continua ad applicarsi, tra l'altro, nei confronti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato non membro dell'Unione europea e nei confronti di soggetti appartenenti a Stati membri per i quali non siano soddisfatte le due predette condizioni.

Per contro, il citato decreto-legge n. 192 del 2001 non si applicherà nei confronti dei richiamati accordi e iniziative in corso di definizione con le controparti francesi.

Al riguardo si sottolinea che è prevista, per la data dell'11 giugno 2005, la sottoscrizione di un protocollo di intesa in tema di energia tra i Governi dell'Italia e della Francia.

Il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato e, pertanto, non si provvede alla predisposizione della relazione tecnica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301

Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici.

Articolo 1.

1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei *quorum* assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.

Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; ed in particolare l'articolo 1, comma 29;

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

Vista la procedura di infrazione 2001/2153, di cui alla causa C174/04, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sulle disposizioni del citato decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, per asserita incompatibilità con l'articolo 56 del medesimo Trattato, relativo alla libera circolazione dei capitali;

Considerati i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione europea verso la formazione di un mercato interno dell'energia elettrica e del gas e tenuto conto che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE devono essere poste in vigore dagli Stati membri entro la data del 1° luglio 2004;

Considerato che, al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia e di tutelare la concorrenza nei mercati, il Governo italiano e i Governi di altri Stati membri dell'Unione europea hanno avviato la definizione di intese e accordi di collaborazione nel campo dell'energia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rimuovere limiti e vincoli posti a imprese pubbliche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, anche se titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, quando tali imprese contribuiscono ai processi di liberalizzazione dei mercati ed allo sviluppo degli investimenti in Italia, nella prospettiva del mercato interno europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Partecipazioni in società operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti quali, la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocità, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI – SCAJOLA – SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

